

*Mini eBook*

# ROTTAMAZIONE CARTELLE E CHIUSURA LITI FISCALI

- ◆ Rottamazione -ter
- ◆ Rottamazione bis
- ◆ Prima chiusura liti pendenti edizione 2017
- ◆ Seconda chiusura liti pendenti edizione 2018

# **Rottamazione cartelle o chiusura liti Contribuenti al test di convenienza**

Di norma, costa meno la scelta per la definizione agevolata delle controversie pendenti

*Con la collaborazione di Mimma Cocciufa e Tonino Morina*

## Sommario

<b>1. Premessa.....</b>	<b>3</b>
1.1 Cosa si paga per la rottamazione - ter.....	3
1.2 Cosa si paga per la chiusura delle liti .....	3
1.3 Gli sconti in caso di sentenze favorevoli .....	4
1.4 Emendamenti approvati al Senato.....	4
1.5 La scelta con importi iscritti interamente a ruolo .....	5
<b>2. Prima rottamazione .....</b>	<b>6</b>
2.1 Regole valide per tutte le rottamazioni: gli importi da pagare .....	6
2.2 Impegno a rinunciare al contenzioso.....	6
<b>3. Rottamazione bis.....</b>	<b>7</b>
<b>4. Rottamazione – ter .....</b>	<b>8</b>
4.1 Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese.....	8
4.2 Rottamazione per l'intero debito .....	9
4.3 Rottamazione parziale .....	9
<b>5. Prima chiusura liti pendenti edizione 2017 .....</b>	<b>11</b>
5.1 Definibili anche i debiti a ruolo .....	11
5.2 La lite doveva essere "pendente" al 24 aprile 2017 .....	11
5.3 Come si calcolava la somma dovuta.....	12
<b>6. Seconda chiusura liti pendenti edizione 2018.....</b>	<b>13</b>
6.1 La lite deve essere "pendente" al 24 ottobre 2018 .....	13
6.2 Definibili anche i debiti a ruolo .....	13
6.3 Liti escluse dalla definizione agevolata.....	13
6.4 Come si calcola la somma dovuta.....	13
6.5 Gli sconti in caso di sentenze favorevoli .....	14
6.6 Le riduzioni in arrivo .....	15

## 1. Premessa

Rottamazione ter delle cartelle o nuova chiusura delle liti pendenti: è questo il dilemma di molti contribuenti, che, oltre ad avere i debiti iscritti a ruolo, hanno anche un contenzioso in corso con l'agenzia delle Entrate. Rispetto alle precedenti versioni degli anni 2016 e 2017, dove la rottamazione cartelle, prima e seconda edizione, e la chiusura liti pendenti, edizione 2017, avevano date diverse, i nuovi condoni del 2018, ai contribuenti che hanno debiti a ruolo e che sono contemporaneamente in lite con l'agenzia delle Entrate, è consentito di scegliere quale delle due sanatorie è più conveniente. Per prima cosa, occorre partire da quanto viene chiesto per le due sanatorie.

### 1.1 Cosa si paga per la rottamazione - ter



### 1.2 Cosa si paga per la chiusura delle liti

E' stabilito che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della lite è pari alla somma delle maggiori imposte accertate, al netto degli interessi e delle sanzioni. In caso di liti relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore della controversia è costituito dalla somma delle sanzioni.

### 1.3 Gli sconti in caso di sentenze favorevoli

In caso di soccombenza dell'agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata entro il 24 ottobre 2018, le liti possono essere definite con il pagamento:

della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.



Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata entro il 24 ottobre 2018, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Nei casi di sentenze di primo o secondo grado, con soccombenza parziale, le predette misure si applicano limitatamente alla parte del valore della lite in cui l'agenzia delle Entrate è risultata soccombente. Nei casi di sentenza della Cassazione con rinvio, la lite si considera pendente in primo grado senza decisione.

### 1.4 Emendamenti approvati al Senato

Per quale che riguarda la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, ex art. 6 del DL n. 119/2018, gli emendamenti approvati introducono nuove e più favorevoli percentuali di sconto, in particolare **nelle controversie in cui risulta soccombente l'Agenzia delle Entrate.**



Infatti, il nuovo testo dispone che le controversie possono essere definite con il pagamento:

- del **90%** del valore della controversia qualora questa **sia pendente nel primo grado di giudizio e non sia stata depositata alcuna pronuncia giurisdizionale** non cautelare sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo;

- del **40%** del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nella pronuncia di **primo grado** e del **15%** in caso di soccombenza dell’amministrazione nella pronuncia di secondo grado;
- del **5%** del valore della controversia per le **liti tributarie pendenti in Corte di Cassazione**, alla data di entrata in vigore della legge di conversione decreto, **in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate in entrambi i gradi di giudizio**.

### 1.5 La scelta con importi iscritti interamente a ruolo

Dal confronto tra le somme chieste per la rottamazione e quelle per la chiusura liti pendenti, la rottamazione si rivela, come base di partenza, quella più onerosa.

#### ESEMPIO



Si può fare l’esempio di un contribuente che alla data del 24 ottobre 2018 ha un contenzioso in corso con l’agenzia delle Entrate per un accertamento relativo all’anno 2010. E’ stato iscritto l’intero importo dovuto, il ricorso è pendente in primo grado senza alcuna sentenza ed il contribuente non ha ancora pagato nulla.

Gli importi iscritti a ruolo sono i seguenti: Irpef **33.179,00** euro, addizionale regionale **1.121,00** euro, Iva **16.135,00** euro, addizionale comunale **480,00** euro, sanzioni **49.768,50** euro, interessi – aggi – contributi Inps e altre spese **22.500,00** euro, in totale **123.183,50 euro**.

Con la rottamazione, le somme dovute ammontano a **73.415,00 euro** (123.183,50 euro, meno 49.768,50 euro). Il beneficio riguarderebbe solo le sanzioni.


Con la chiusura delle liti, l’importo dovuto è di **50.915,00 euro**, pari cioè alle sole imposte accertate (123.183,50 euro, meno le sanzioni di 49.768,50 euro, meno le altre somme di 22.500,00 euro). Il beneficio rispetto alla rottamazione è notevole, in quanto, oltre alle sanzioni, “scompaiono” gli interessi, gli aggi, i contributi Inps e tutte le altre spese. E’ evidente che, in questo caso, il contribuente opterà per la chiusura delle liti.

## 2. Prima rottamazione

Articolo 6, decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

### 2.1 Regole valide per tutte le rottamazioni: gli importi da pagare

Per fruire della rottamazione cartelle, il contribuente deve eseguire il pagamento integrale, anche dilazionato, entro i termini previsti:



### 2.2 Impegno a rinunciare al contenzioso

Nella dichiarazione per la rottamazione cartelle, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

La prima rottamazione cartelle prevedeva che:

entro il 21 aprile 2017 doveva essere presentata la domanda per la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2016;

entro il 15 giugno 2017 l'agente della riscossione doveva presentare il conto da pagare;

il debito si poteva estinguere in unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, cioè nel mese di luglio 2017; per chi aveva scelto di pagare in più soluzioni, in un massimo di 5, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo, da calcolare a partire dal 1° agosto 2017; il 70% delle somme dovute doveva essere versato nel 2017 e il restante 30% nel 2018.

### 3. Rottamazione bis

Articolo 1 “Estensione della definizione agevolata dei carichi”, decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

La rottamazione bis prevedeva che:

- ↳ i termini per il pagamento delle rate relative alla rottamazione prima versione, la cui domanda è stata presentata entro il 21 aprile 2017, in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017, sono stati prorogati al 7 dicembre 2017; i contribuenti che hanno già aderito alla prima rottamazione potevano effettuare, entro il 7 dicembre 2017, il pagamento delle rate scadute nei mesi di luglio e settembre 2017; chi non aveva eseguito questi versamenti, è stato “riammesso” alla rottamazione bis, senza ulteriore addebito;
- ↳ potevano aderire alla rottamazione bis anche i contribuenti che non erano stati ammessi perché non erano in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016 relative ai piani di rateazione in essere al 24 ottobre 2016;
- ↳ la rottamazione – bis poteva essere applicata ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017; i contribuenti dovevano presentare dichiarazione di adesione entro il 15 maggio 2018, e l’agente della riscossione doveva comunicare entro il 30 giugno 2018 l’importo delle somme dovute per la definizione, che poteva essere eseguito in un numero massimo di cinque rate di pari importo.

## 4. Rottamazione – ter

Articolo 3 “Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione”, decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 247 del 23 ottobre 2018, in vigore il 24 ottobre 2018. Con la rottamazione – ter, si “allarga” l’ambito della definizione agevolata che potrà essere applicata ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

E’ previsto un rimedio particolare per i contribuenti che entro il 15 maggio 2018 hanno presentato l’istanza di adesione alla rottamazione – bis, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 e dal 2000 al 2016.



Per questi contribuenti, se eseguono l’integrale pagamento entro il 7 dicembre 2018 delle residue somme dovute sulle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 (anche se omessi o intempestivi), si determina il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che potrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla rottamazione - ter, cioè in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. Su tali rate saranno dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo.

### 4.1 Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese

Il contribuente che si avvale della rottamazione cartelle deve rinunciare all’eventuale contenzioso in corso.

L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Ne consegue che la concreta efficacia dell’impegno assunto con la presentazione dell’istanza è differita all’esito positivo della definizione agevolata (agenzia Entrate, circolare 2/E del giorno 8 marzo 2017).

Inoltre, con l'estinzione del giudizio, si avrà la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio. La cessazione della materia del contendere comporta infatti che <<le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate>> (Circolare 2/E del giorno 8 marzo 2017).

#### 4.2 Rottamazione per l'intero debito

Ai fini della rottamazione, l'efficace definizione rileva negli eventuali giudizi in cui sono parti l'agente della Riscossione o l'ufficio delle Entrate, o entrambi, facendo cessare integralmente la materia del contendere, qualora il carico definito riguardi l'intera pretesa oggetto di controversia, o superando gli effetti della pronuncia giurisdizionale eventualmente emessa. In sintesi, gli effetti che il perfezionamento della definizione agevolata produce di norma prevalgono sugli esiti degli eventuali giudizi (circolare 2/E del giorno 8 marzo 2017, paragrafo 6 "carichi oggetto di giudizio").

#### 4.3 Rottamazione parziale

Nei casi in cui il carico affidato all'agente della Riscossione non reca l'intera pretesa tributaria persiste l'interesse alla decisione nel merito della lite.



NOTA BENE

Con riferimento, ad esempio, alla riscossione frazionata nella misura dei due terzi della maggiore pretesa contestata con i relativi interessi e della sanzione amministrativa, a seguito della soccombenza del ricorrente nel giudizio di primo grado, l'interesse alla prosecuzione e alla decisione nel merito della controversia riguarda la frazione della pretesa che non è stata definita. Più precisamente, se l'esito definitivo del giudizio sia favorevole al contribuente, non vi sarà alcuna riscossione né, al contempo, alcuna restituzione di quanto versato per il perfezionamento della definizione agevolata, i cui effetti sono intangibili.

#### Attenzione!

Qualora, invece, l'esito del giudizio sia sfavorevole al contribuente, vi sarà la riscossione del residuo terzo di tributi e correlati interessi e sanzioni amministrative, atteso che il debito relativo alle sanzioni comprese nel carico dei due terzi è stato estinto mediante definizione agevolata (Circolare 2/E del giorno 8 marzo 2017, paragrafo 6 "carichi oggetto di giudizio").

Alle stesse conclusioni prima esposte con riferimento alla riscossione frazionata si giunge nel caso in cui si sia in presenza di una soccombenza parziale, in quanto il perfezionamento della rottamazione produce l'effetto di estinguere integralmente il complessivo debito recato dai carichi affidati, senza possibilità di restituzione, mentre la controversia prosegue.



Ad esempio, in caso di controversia pendente in Cassazione a seguito di impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di parziale annullamento (poniamo nella misura del 30% della maggiore imposta accertata e contestata dal contribuente) dell'avviso di accertamento, pronuncia impugnata sia dall'agenzia delle Entrate sia dal contribuente, la riscossione provvisoria è pari all'intero importo di tributi, sanzioni e interessi determinati nella sentenza, pari - in questo esempio - al 70% dei tributi e correlati accessori in contestazione.

### **Debiti rottamabili 2000 - 2017**

I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, potranno essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, o le sanzioni e le somme aggiuntive.

### **Domanda da presentare entro il 30 aprile 2019**

Per accedere alla definizione agevolata, il contribuente deve presentare la domanda all'agente della Riscossione entro il 30 aprile 2019. Entro questa data, è possibile integrare la dichiarazione presentata anteriormente al 30 aprile 2019.

### **Comunicazione della Riscossione entro il 30 giugno 2019**

Entro il 30 giugno 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione per la rottamazione - ter, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

### **Pagamenti a partire dal 31 luglio 2019**

La rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017 si esegue, versando integralmente le somme dovute, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di 10 rate consecutive di pari importo. Per chi paga in modo rateale, le rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. Sui pagamenti rateali, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

## 5. Prima chiusura liti pendenti edizione 2017

Articolo 11 “Definizione agevolata delle controversie tributarie” del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, modificato dalla legge 96 del 21 giugno 2017.

### 5.1 Definibili anche i debiti a ruolo

Con la chiusura delle liti pendenti, di cui all’articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, potevano essere definite sia le controversie instaurate contro avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, sia anche quelle inerenti agli avvisi di liquidazione, alle iscrizioni a ruolo e alle cartelle di pagamento.

Ciò anche quando si trattava di ruoli emessi a seguito delle attività di liquidazione della dichiarazione, cosiddetti controlli automatizzati o formali, a norma degli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e articolo 54 – bis, decreto Iva, DPR 633/1972.

### 5.2 La lite doveva essere “pendente” al 24 aprile 2017

Per accedere alla definizione, la lite fiscale doveva essere pendente al 24 aprile 2017, e, alla stessa data, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado doveva essere stato notificato all’ufficio dell’agenzia delle Entrate. Era, inoltre, necessario che, alla data di presentazione della domanda, il processo non si fosse concluso con pronuncia definitiva. La definizione delle liti poteva quindi riguardare solo i rapporti pendenti alla data del 24 aprile 2017 e, comunque, non esauriti alla data di presentazione della domanda.

### 5.3 Come si calcolava la somma dovuta

La somma dovuta per la definizione era costituita:



da tutti gli importi spettanti all'ufficio, chiesti con l'atto impugnato, nella misura in cui sono stati contestati con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con esclusione solo delle sanzioni collegate al tributo;



dagli interessi, tenendo conto di quelli di cui all'atto impugnato calcolati fino alla data di notifica dell'atto;



dagli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, calcolati sull'importo dei tributi recati dall'atto impugnato per il periodo che va dalla data di notifica dell'atto fino al sessantesimo giorno successivo.

In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione si doveva pagare il quaranta per cento degli importi in contestazione.

Per accedere alla chiusura delle liti pendenti, entro il 2 ottobre 2017, si doveva presentare la domanda e pagare la prima o unica rata. Se gli importi dovuti non superavano 2mila euro, si doveva pagare in unica soluzione, entro il 2 ottobre 2017. Per i pagamenti di importo superiore a 2mila euro, si poteva pagare in un numero massimo di tre rate.

## 6. Seconda chiusura liti pendenti edizione 2018

Articolo 6 “Definizione agevolata delle controversie tributarie”, decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 247 del 23 ottobre 2018, in vigore il 24 ottobre 2018.

### 6.1 La lite deve essere “pendente” al 24 ottobre 2018

La definizione agevolata delle controversie tributarie si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte, cioè all’ufficio dell’agenzia delle Entrate, entro il 24 ottobre 2018, e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, cioè passata in giudicato. Le spese del giudizio estinto a seguito della chiusura della lite restano a carico di chi le ha anticipate.

### 6.2 Definibili anche i debiti a ruolo

Come per la precedente chiusura delle liti pendenti, possono essere definite sia le controversie instaurate contro avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, sia anche quelle inerenti agli avvisi di liquidazione, alle iscrizioni a ruolo e alle cartelle di pagamento.

Ciò anche quando si tratta di ruoli emessi a seguito delle attività di liquidazione della dichiarazione, cosiddetti controlli automatizzati o formali, a norma degli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e articolo 54 – bis, decreto Iva, DPR 633/1972.

### 6.3 Liti escluse dalla definizione agevolata

Sono, in ogni caso, escluse dalla definizione le controversie nelle quali è parte unicamente l’agente della riscossione, anche se inerenti ai tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate (Circolare 22/E del 28 luglio 2017).

### 6.4 Come si calcola la somma dovuta

E’ stabilito che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto

che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della lite è pari alla somma delle maggiori imposte accertate, al netto degli interessi e delle sanzioni.



Ad esempio, in caso di accertamento con richiesta di imposte per 20mila euro, sanzioni 24mila euro, contributi Inps per 6mila euro, e interessi per 7mila euro, in totale 57mila euro, il valore della lite è pari a 20mila euro. In caso di liti relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore della controversia è costituito dalla somma delle sanzioni.

## 6.5 Gli sconti in caso di sentenze favorevoli

In caso di soccombenza dell'agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata entro il 24 ottobre 2018, le liti possono essere definite con il pagamento:

della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.



Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata entro il 24 ottobre 2018, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Nei casi di sentenze di primo o secondo grado, con soccombenza parziale, le predette misure si applicano limitatamente alla parte del valore della lite in cui l'agenzia delle Entrate è risultata soccombente.



Ad esempio, nel caso di una lite con imposte accertate pari a complessivi 20mila euro, in presenza di una sentenza di primo grado, che ha accolto parzialmente il ricorso del contribuente, riducendo la pretesa del Fisco, in termini di imposte, da 20mila euro a 10mila euro, il contribuente dovrà pagare complessivamente 15mila euro, di cui 10mila euro per la parte confermata dai giudici di primo grado e 5mila euro, pari cioè alla metà del valore della controversia in cui è risultata soccombente l'agenzia delle Entrate.

Nei casi di sentenza della Cassazione con rinvio, la lite si considera pendente in primo grado senza decisione (articolo 68, comma 1, lettera c – bis, decreto legislativo 546/1992).

## 6.6 Le riduzioni in arrivo

In base agli emendamenti approvati il 26 novembre 2018 dalla Commissione Finanze del Senato, le somme dovute per la definizione sono state ridotte in modo favorevole per i contribuenti. In particolare, le imposte sono dovute nella misura del:

<b>90%</b>	in caso di ricorso in primo grado e senza sentenza;
<b>100%</b>	in caso di sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente;
<b>40%</b>	in caso di sentenza di primo grado favorevole al contribuente;
<b>100%</b>	in caso di sentenza di secondo grado sfavorevole al contribuente;
<b>15%</b>	in caso di sentenza di secondo grado favorevole al contribuente;
<b>5%</b>	in caso di sentenze di primo e secondo grado favorevoli al contribuente e ricorso in Cassazione;
<b>100%</b>	in caso di sentenza di primo grado favorevole al contribuente, sentenza di secondo grado sfavorevole al contribuente e ricorso in Cassazione;
<b>15%</b>	in caso di sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente, sentenza di secondo grado favorevole al contribuente e ricorso in Cassazione.

### Presentazione della domanda

Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

### **Primo o unico versamento**

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019.

### **Pagamenti rateali**

Nei casi in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima (da pagare entro il 31 maggio 2019), scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali dello 0,3 per cento annuo, calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.